

Erba, 1 febbraio 2022

Circolare	
N. 6	IL REGIME FISCALE DEL FORFAIT 2022
Per info:	✉ coge@studiocadi.it +39 031 5478018

Con la presente si fornisce un riassunto delle norme che disciplinano il regime forfait

PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti forfetari:

1. Non addebitano l'IVA e pertanto sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA. Nel caso in cui il contribuente forfetario riceva una fattura senza addebito di IVA, ad esempio:
 - Fatture per acquisti intracomunitari di beni (se importo annuo >€ 10.000);
 - Fatture per acquisti di servizi da non residenti
 - Fatture ricevute da soggetto che applica il cd "reverse charge" (es, edilizia , servizi di pulizia) deve essere versata l'iva non addebitata in fattura.
2. non possono detrarre l'IVA a credito e non deducono alcun costo, salvo i contributi previdenziali;
3. non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50% - 65% - 110% è possibile non subire la ritenuta d'acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;

4. non deve essere trattenuta la ritenuta alla fonte (ritenuta d'acconto) sui redditi corrisposti a professionisti/rappresentanti fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
5. sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

FATTURAZIONE

I contribuenti forfetari non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate, salvo che per fatture emesse alla Pubblica Amministrazione.

N.B. E' previsto uno specifico regime premiale, consistente nella riduzione di un 1 anno dei termini di accertamento qualora si scelga di emettere esclusivamente fatture elettroniche tramite Sdl

La fattura cartacea deve essere emessa con questa dicitura:

" Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario".

La dicitura deve essere apposta anche sulle ricevute fiscali e sugli scontrini

Il professionista e il rappresentante/procacciatore aggiungerà "senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo

d'acconto"

Per le operazioni con l'estero la fattura deve essere emessa con queste diciture:

CESSIONE DI BENI INTRA UE

(solo se soggetti operatori economici - no privati) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41
D.L. 331/1993 - inversione contabile

ESPORTAZIONI (EXTRA UE) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8 – [lett. a/b] dpr 633/72

SERVIZI RESI A SOGGETTI UE

(solo se soggetti operatori economici - no privati) Operazione fuori campo ai sensi dell'art. 7-ter DPR
633/72 – inversione contabile"

SERVIZI RESI A SOGGETTI EXTRA UE

(solo se soggetti operatori economici - no privati) Operazione fuori campo ai sensi dell'art. 7-ter DPR
633/72 - operazione non soggetta

Sulla fattura deve essere apposta una marca da bollo di € 2,00 (sulla copia consegnata al cliente), se l'importo della fattura supera € 77,47 (salvo che per le operazioni con l'estero)

Il bollo deve essere apposto anche in caso di emissione di ricevute fiscali (se di importo superiore ad € 77,47).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo:

FATTURA ELETTRONICA Va apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014". A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

FATTURA CARTACEA Apporre bollo € 2,00 sulla copia che viene consegnata al cliente

FATTURA CARTACEA

inviata via mail apporre il bollo di € 2,00 sulla propria copia ed inserire la seguente dicitura sulla copia spedita:
Imposta di bollo assolta sull'originale. ID n°

Per gli acquisti / prestazioni ricevute richiedono copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti / committenti "privati". A tal fine è opportuno che il contribuente forfetario comunichi al proprio fornitore l'applicazione del relativo regime affinché quest'ultimo rilasci copia cartacea della stessa.

I soggetti in esame possono comunque scegliere di emettere / ricevere fatture elettroniche. In tal caso in capo agli stessi scatta anche l'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse / ricevute in formato elettronico.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E DELL'IMPOSTA

Ai sensi del citato comma 64 il reddito è calcolato:

- applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata (che varia dal 40% al 77%); plusvalenze e sopravvenienze non sono tassate.
- sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili.

Sul reddito, così determinato, va applicata l'imposta sostitutiva del 15%.

(al reddito dovrà essere sommata l'eventuale indennità di maternità incassata nel 2021)

Al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;

per i primi 5 anni va applicata l'imposta sostitutiva del 5%

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

A favore delle imprese che adottano il regime in esame è previsto che il reddito forfetariamente determinato costituisca base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

La riduzione contributiva si riflette sull'accredito dei contributi ed è applicabile solo ad artigiani e commercianti (IVS).

Si tenga conto che se per effetto della riduzione non si è versato almeno il minimale annuo, verranno accreditati meno mesi ai fini dell'anzianità contributiva.

Al fine di usufruire del regime contributivo in esame, i soggetti interessati devono inviare, entro il 28.2, un'apposita comunicazione telematica all'INPS.

CONDIZIONE D'ACCESSO

Dal 2019 è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal limite dei ricavi / compensi pari a € 65.000, ragguagliati ad anno, per tutti i contribuenti, da verificare con riferimento all'anno precedente. (n.b. l'indennità di maternità percepita non rileva ai fini del calcolo del superamento del limite di € 65.000 di ricavi dell'anno precedente)

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono applicare il regime forfetario coloro che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE.
- partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari;
- controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;
- svolgono l'attività nei confronti del datore di lavoro attuale o che era tale nei 2 anni precedenti.

OBBLIGHI INFORMATIVI

L'Agenzia delle Entrate richiede "ai fini informativi" alcuni dati relativi all'attività che saranno indicati nella dichiarazione dei redditi. I dati richiesti sono:

- fatture pagate a professionisti (commercialista, avvocato, geometra ecc), agenti, rappresentanti [soggetti ai quali si avreste dovuto operare la ritenuta di acconto in assenza del regime forfetario da voi adottato] (N.B. la fatture dello ns Studio sono già in nostro possesso)
- costi per carburante

- n° di mezzi di trasporto utilizzati

* * *

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento - Cordiali saluti

Ricordiamo che tutte le nostre circolari sono presenti nell'area circolari del sito al seguente link:

<https://www.studiocadi.it/circolari>